

La regione Veneto dà la possibilità di certificare ai medici privati iscritti all'albo regionale delle strutture abilitate al rilascio della idoneità sportiva. Vi è l'obbligo di validazione amministrativa dei certificati emessi dai Medici privati presso l'USL di appartenenza dell'atleta. Di seguito le ULTIME disposizioni in materia.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3595 del 22 Novembre 2005
L.R. 16 agosto 2002 n. 22. D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004: Requisiti
specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina
dello sport.**

La Giunta regionale (omissis) delibera:

1 - di approvare la classificazione delle strutture di medicina dello sport come descritto nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, modificando la D.G.R. n. 2501/2004, in: strutture di medicina dello sport di primo livello, strutture di medicina dello sport di secondo livello, strutture di medicina dello sport di terzo livello.

Si precisa che tale identificazione va a sostituire la classificazione delle strutture di medicina dello sport di tipo A e B previste dalla D.G.R. n. 3521 del 28 luglio 1994;

2 - di approvare i requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina dello sport come risultanti dal documento Allegato A, parte integrante del presente atto, modificando la D.G.R. n. 2501/2004;

3 - di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare le liste di verifica, parti integranti del Manuale di attuazione della L.R. n. 22/2002;

4 - si confermano i contenuti della circolare n. 28 del 12 settembre 1994 protocollo 32491/20112 che fa parte integrante della D.G.R. n. 3521 del 28 luglio 1994. Più precisamente l'atleta, in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciato dal medico dello sport di un ambulatorio privato, dovrà recapitare il suddetto certificato al servizio di medicina dello sport, o in mancanza di questo all'ufficio del coordinatore sanitario della propria Azienda U.L.S.S. di residenza. L'Azienda U.L.S.S. provvederà a controllare che il certificato sia stato rilasciato da strutture abilitate e da medici dello sport inseriti nell'albo regionale e tratterrà copia del certificato nei propri archivi. In mancanza dei requisiti (inserimento dell'Albo Regionale) di cui sopra,

l'Azienda U.L.S.S. non apporrà la convalida amministrativa ed il certificato non potrà essere ritenuto valido. (segue allegato)

Allegato A Medicina dello Sport

Definizione: strutture che erogano prestazioni sanitarie di medicina dello sport, dirette ad accertare e certificare l'idoneità all'esercizio delle singole pratiche sportive agonistiche e non agonistiche. L'autorizzazione all'esercizio è un pre-requisito indispensabile per richiedere l'iscrizione all'albo regionale. Vengono individuati tre livelli di strutture, distinti per complessità crescente.

Strutture di medicina dello sport di primo livello

Definizione: Ambulatori che svolgono attività al fine di rilasciare - certificati di idoneità agonistica, secondo i protocolli condivisi, ad esclusione dei portatori di disabilità motoria.

- Certificati di idoneità non agonistica. In aggiunta ai requisiti minimi generali/specifici previsti per gli ambulatori specialistici sono richiesti:

Requisiti Tecnologici:

deve essere presente almeno la seguente dotazione:

- Lettino
- Lavandino
- Fonendoscopio
- Martelletto
- Bilancia
- Statimetro
- Sfigmomanometro
- Tavola ottometrica decimale
- Tavola di Ishihara
- Spirometro
- Ripiano o tavolo e Multistix per l'esecuzione dell'esame urine.

- Gradino alto 30 cm
- Gradino alto 40 cm
- Gradino alto 50 cm
- Elettrocardiografo
- Cicloergometro (per prove ergometriche massimali dei soggetti over 35 anni) o tapis roulant
- Defibrillatore

Requisiti Organizzativi:

Il responsabile deve essere un medico specialista in medicina dello sport o medico in possesso dell'attestato di cui alla L. n°1099 del26/10/1971.

Il medico certificatore-visitatore deve essere specialista in medicina dello sport o in possesso dell'attestato di cui alla L.26/10/1971 N° 1099. Dev'essere indicato il nominativo del consulente cardiologo presso la struttura.

Strutture di medicina dello sport di secondo livello

Definizione: Ambulatori che svolgono oltre alle attività previste nel 1° livello:

- accertamenti cardiologici integrativi
- rilascio dei certificati di idoneità agonistica e non agonistica ai disabili;

In aggiunta ai requisiti previsti per la struttura di 1° livello devono essere inclusi:

Requisiti tecnologici-strumentali:

- deve essere presente almeno la seguente dotazione strumentale:
- ecocolor Doppler
- ecg holter
- ergometro a manovella

Requisiti organizzativi:

Deve essere presente un protocollo di collaborazione con un cardiologo.

Strutture di medicina dello sport di terzo livello.

Definizione: Ambulatori che possono svolgere oltre alle attività previste nel 1° e 2° livello:

- protocolli di valutazione funzionale (indicare quali protocolli)
- attività di diagnosi e cura

In aggiunta ai requisiti previsti per la struttura di 2° livello devono essere inclusi:

Requisiti tecnologici:

Queste strutture devono essere dotate delle attrezzature specifiche per la valutazione funzionale (specificare quali attrezzature sono presenti presso la struttura);

Requisiti organizzativi:

Devono essere previsti dei protocolli di collaborazione con altri specialisti (specificare quali protocolli sono in essere presso la struttura).